



**TRIBUNALE DI TREVISO**  
SECONDA SEZIONE CIVILE

\*\*\*\*\*

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE  
NELLA PROCEDURA EX ART. 14-TER L. 3/2012

IL GIUDICE DELEGATO

Nel proc. n. 3 / 2016 R.G. - FORNASIER CRISTIAN;

richiamato il ricorso per l'attivazione della procedura di liquidazione ex art. 14 ter L. 3/2012 depositato in data 23/3/2016 da:

- FORNASIER CRISTIAN, nato a Motta di Livenza il 28/02/1973, residente a Chiarano in Via Tabacchi 23 (C.F. FRNCST73B28F770Y), rappresentato e difeso dall'avv. Armida DAL BO del foro di Treviso;

rilevato che con provvedimento del 2/02/2016, il Presidente del Tribunale ha nominato la dott. Caterina Carrer quale professionista incaricato ex L. 3 2012, art. 15 c. 9;

osservato che:

- il soggetto richiedente è persona fisica in stato di sovraindebitamento ex art. 6, co. 2 della L. 3/2012 e la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3 e dell'inventario ex art. 14-ter comma 3 stessa legge;
- è stata depositata in data 4/7/2016 la relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi come sopra nominato e contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio - positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- la relazione dell'OCC risulta completa, esaustiva e contiene elementi utili in relazione all'istituto di cui all'art. 14-terdecies della L. 3/2012;
- ai fini di cui all'art. 14-ter co. 6, lett. b) della L. 3/2012 sono state ragionevolmente quantificate in circa € 1.600 mensili per il mantenimento proprio, della famiglia di origine e dei figli nonché per le spese dell'abitazione di residenza;
- non risultano ravvisabili, anche alla stregua delle verifiche espletate dall'OCC, atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, co. 2 lett. a) ed e) della L. 3/2012;

ritenuta la ricorrenza, pertanto, dei presupposti per dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinques, co. 2 della L. 3/2012, con nomina del Liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che si ritiene d'individuarsi nella figura professionale dell'Organo di composizione della crisi già designato dal Tribunale;

reputato che, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento,

la sospensione dell'inizio e della prosecuzione delle procedure esecutive debba disporsi non già fino alla "omologazione" (richiamata dall'articolo 14-quinquies della L. n. 3/2012), bensì fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura e ciò in quanto il provvedimento di omologazione non è previsto per la procedura di liquidazione nella specie attivata;

visti e applicati gli artt. 14-ter e 14-quinquies della L. 3/2012

P.Q.M.

1. Dichiaro aperta la procedura di liquidazione dei beni di FORNASIER CRISTIAN, nato a Motta di Livenza (TV) il 28/02/1973 (C.F. FRNCST73B28F770Y).
2. Nomina Liquidatore la dott. Caterina Carrer.
3. Dispone che, fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura e, conseguentemente dispone la non procedibilità dell'esecuzione immobiliare n. 344/2012 RG Es. pendente avanti questo Tribunale limitatamente ai beni immobili e alle quote di beni immobili di FORNASIER Cristian;
4. Ordina che sia data pubblicità alla domanda e al presente decreto, ivi compresa la relativa trascrizione presso i pubblici registri immobiliari a cura del Liquidatore del decreto di apertura, disponendosene la pubblicazione sui seguenti siti: [www.tribunale.treviso.it](http://www.tribunale.treviso.it) e [www.portalecreditori.it](http://www.portalecreditori.it).
5. Ordina la trascrizione del decreto nei modi di legge a cura del Liquidatore nominato.
6. Ordina il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva la facoltà per il ricorrente di utilizzare - fino alla vendita degli stessi - gli immobili dei quali il medesimo è titolare del diritto di proprietà nella misura di 2/3 indivisi con la madre (casa di abitazione e pertinenze), ove l'interessato risiede unitamente ai genitori ed alla sorella.
7. Fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter della L. 3/2012 in € 1.600 mensili, escludendo dalla liquidazione i beni di cui all'art. 14-ter, comma 6, di detta legge ed, in particolare, le somme percepite dall'interessato a titolo di stipendio, entro i limiti suindicati;
8. Dichiaro esclusi dalla liquidazione i beni mobili che arredano la casa in proprietà indivisa con la madre del ricorrente, sig.ra Graziosa FAÈ, trattandosi di beni appartenenti al genitore dell'interessato, come da contratto di comodato prodotto in allegato al ricorso.
9. Dispone che il Liquidatore provveda a depositare con cadenza semestrale in Cancelleria una sintetica relazione illustrativa sull'andamento dell'attività liquidatoria.
10. Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Manda la Cancelleria per quanto di competenza.

Treviso, li 23/07/2016

IL GIUDICE DELEGATO  
dott. Gianluigi Zulian

